



*Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti*

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2019-2020

Comunicato Ufficiale N°343 del 19/06/2020

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

DELIBERE TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si da atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 18 giugno 2020 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: CESARE COLETTA, FELICE SIBILLA, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

24) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL PRESIDENTE MASSIMO COLLALTI, DELLA SOCIETÀ A.S.D. POLISPORTIVA TECCHIENA, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1, IN RELAZIONE ALL'ART. 23 DELLE N.O.I.F. ED ALL'ART. 44 DEL REGOLAMENTO DELLA LND, CON RIFERIMENTO ALL'ART. 39, COMMA 1, LETTERA FC DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E A CARICO DEL DIRIGENTE DELLA STESSA SOCIETÀ, SIG. EMANUELE SERAFIN, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL PREVIGENTE C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 23 DELLE N.O.I.F., NONCHÉ A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. POLISPORTIVA TECCHIENA, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DEL PREVIGENTE ART. 4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..

Il Tribunale Federale Territoriale, vista la propria ordinanza pubblicata sul Comunicato Ufficiale n°150 del 15/11/2019, con la quale era stato sospeso il giudizio, onerando la Procura Federale di riassumerlo entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della Corte Federale d'Appello, a seguito dell'appello della stessa Procura Federale avverso la decisione del Settore Tecnico della F.I.G.C. che aveva prosciolto il sig. Cataldi Emanuele, tecnico tesserato per la società A.S.D. Polisportiva Tecchiena. Vista la decisione n°25/19 della Corte Federale d'Appello, IV Sezione, con la quale è stato respinto il reclamo della Procura Federale, depositato il 5/12/2019 e, rilevato che ad oggi non risulta alcun atto di riassunzione nel termine perentorio indicato nell'ordinanza del 15/11/2019 dello scrivente Tribunale Federale Territoriale, il che comporta l'estinzione del procedimento

DELIBERA

Di dichiarare estinto il procedimento.
Si trasmette agli interessati.

77) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ALDO MALTESE, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA A.S.D. SVS ROMA E DELLA SIG.RA RITA BERNARDINI, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA A.S.D. ACADEMY SVS ROMA, PER VIOLAZIONE DA PARTE DI ENTRAMBI DELL'ART.5, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RIFERIMENTO ALL'ULTIMO COMMA DELL'ART.21, DELLE N.O.I.F. E DELLE SOCIETÀ A.S.D. SVS ROMA E A.S.D. ACADEMY SVS ROMA PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ART.6, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..

Il Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di prosciogliere integralmente tutti i soggetti deferiti.
In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.
Si trasmette agli interessati.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

78) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SIG.RA GIOVANNA MASI, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD CALCIO GIOVANI LATINA, DEL SIG. PIERPAOLO MARCUZZI, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ SSD HERMADA, DEL SIG. PAOLO DI MAURO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD ANXUR TERRACINA, DEL SIG. GABRIELE GALLUCCI, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ POLASD AGORA FC E DEL SIG. SALVATORE PIROZZI, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASC.D. MATERDEI PER AVER, TUTTI I PREDETTI, VIOLATO L'ART.1 BIS DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ARTICOLO 25, COMMA 3 DEL REGOLAMENTO DEL S.G.S., NONCHÉ DEL C.U. N.1 DEL S.G.S. DEL 2 LUGLIO 2018 STAGIONE SPORTIVA 2018/2019, ED A CARICO DI TUTTE LE PREDETTE SOCIETÀ, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DEL PREVIGENTE ART.4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..

Il Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

In applicazione dell'art.127 del C.G.S. di comminare alla sig.ra Masi Giovanna l'inibizione per 2 mesi, al sig. Gallucci Gabriele l'inibizione per 80 giorni, alla società ASD Calcio Giovani Latina l'ammenda di Euro 133,00 ed alla società POLASD Agora Fc l'ammenda di Euro 267,00.
Di ritenere altresì tutti gli altri deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente loro ascritte e, pertanto, di sanzionarli nei modi che seguono:

- i sigg. Marcuzzi Pierpaolo, Di Mauro Paolo e Pirozzi Salvatore, per 3 mesi di inibizione ciascuno;
- le società SSD Hermada, ASD Anxur Terracina, ASC.D. Materdei e ASD Atletico Latina, con Euro 200,00 di ammenda ciascuna.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.
In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.
Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE
F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma il 19 giugno 2020

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2019-2020

Comunicato Ufficiale N°351 del 26/06/2020

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si da atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 18 giugno 2020 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: CESARE COLETTA, FELICE SIBILLA, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

70) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIGNOR MAURIZIO FIORINI, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ SSDARL CASTELVERDE CALCIO ARL, PER VIOLAZIONE DELL'ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RIFERIMENTO AL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART.23, COMMA 1 DELLE N.O.I.F., CON IL C.U. N.1 SEZIONI 2.1 PUNTO F E 2.2 PUNTO E DEL S.G.S., ED A CARICO DELLA SOCIETÀ SSDARL CASTELVERDE CALCIO ARL, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ART.6, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.343 del 19/06/2020

Il Procuratore Federale Interregionale;
il Delegato il Sostituto Procuratore Federale Avv.to Marco Stefanini, per la fase requirente;
letti gli atti dell'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare avente ad oggetto "Condotta del signor Massimo Dolci, il quale svolge attività di allenatore per la società Castelverde Calcio ARL, senza la relativa abilitazione del Settore Tecnico".

Con nota del 22 ottobre 2018, inviata alla Procura Federale dall'A.I.A.C., Sezione Regionale Lazio, veniva segnalata la posizione del signor Massimo Dolci, tesserato nella stagione sportiva 2017/2018 con la società Castelverde Calcio Arl, il quale svolgeva attività di tecnico per le squadre Giovanissimi Regionali ed Allievi Provinciali, senza la necessaria abilitazione per la predetta società.

La Procura ha accertato la posizione federale del Dolci, che per sua stessa ammissione, è risultato tesserato per la società Castelverde Calcio con il ruolo di dirigente accompagnatore e che veniva iscritto con la qualifica di allenatore in due gare del Campionato Giovanissimi Regionali ed in quattro gare del Campionato Allievi Provinciali, senza avere il titolo abilitativo rilasciato dal Settore Tecnico.

78) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SIG.RA GIOVANNA MASI, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD CALCIO GIOVANI LATINA, DEL SIG. PIERPAOLO MARCUZZI, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ SSD HERMADA, DEL SIG. PAOLO DI MAURO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD ANXUR TERRACINA, DEL SIG. GABRIELE GALLUCCI, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ POLASD AGORA FC E DEL SIG. SALVATORE PIROZZI, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASC.D. MATERDEI PER AVER, TUTTI I PREDETTI, VIOLATO L'ART.1 BIS DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ARTICOLO 25, COMMA 3 DEL REGOLAMENTO DEL S.G.S., NONCHÉ DEL C.U. N.1 DEL S.G.S. DEL 2 LUGLIO 2018 STAGIONE SPORTIVA 2018/2019, ED A CARICO DI TUTTE LE PREDETTE SOCIETÀ, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DEL PREVIGENTE ART.4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.343 del 19/06/2020

Il Procuratore Federale Interregionale; letti gli atti dell'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare avente ad oggetto "Condotta di società dilettantistiche affiliate alla F.I.G.C. che avrebbero preso parte ad un Torneo privo dell'autorizzazione da parte del Settore Giovanile e Scolastico competente".

Vista la documentazione acquisita; esaminata l'attività istruttoria svolta; letta la relazione di indagine e vista la comunicazione di conclusioni delle indagini, ritualmente notificata.

La Procura osserva che dalla documentazione acquisita è emerso che il presente procedimento trae origine dalla nota trasmessa dal sig. Giancarlo Bersanetti, Delegato Provinciale F.I.G.C. nella quale veniva rappresentato che, come riportato da un quotidiano sportivo allegato, alcune società dilettantistiche affiliate alla F.I.G.C. avrebbero preso parte ad un torneo di calcio, riservato a calciatori appartenenti al Settore Giovanile e Scolastico.

Detto torneo, denominato "Christmas Cup", svoltosi a Sabaudia, sarebbe stato organizzato da un ente di promozione sportivo locale, sebbene in mancanza della preventiva autorizzazione rilasciata dal Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C..

In particolare, dalle indagini è risultato che il torneo in questione è stato organizzato dalla società GSI, non affiliata alla Federazione, presieduta dal sig. Alessandro Danese, ed a cui avrebbero preso parte le seguenti società: Anxur Terracina, Calcio Giovani Latina, Hermada, Atletico Latina FC, La Cantera, Pontinia, Materdei ed Agora FC.

La partecipazione al torneo delle prime tre sopra riportate, è stata confermata dalle dichiarazioni rese dai rappresentanti delle società. Per quanto attiene invece le altre società, la Procura fa presente che la loro presenza al torneo è risultata dall'articolo di giornale, allegato all'esposto.

La Procura segnala che il presidente Gabriele Gallucci, della società Agora FC, benché convocato non si è mai presentato in Procura.

Tutte le altre società partecipanti al torneo hanno dichiarato di non aver accertato preventivamente che lo stesso avesse le prescritte autorizzazioni federali.

Tenuto conto che la Procura, preliminarmente ha ascoltato il Delegato Provinciale di Latina, sig. Bersanetti, e tutti i rappresentanti delle società partecipanti al torneo.

Premesso tutto ciò, e considerato che Daniele Pini, della società ASD Atletico Latina FC, ha convenuto con la Procura l'applicazione della sanzione, ai sensi dell'art.126 del C.G.S., approvata dalla Procura Generale dello Sport, e sulla quale il presidente della F.I.G.C. non ha formulato osservazioni e, visto altresì che il sig. Stefano Mobilia ha fornito argomentazioni supportate da elementi di prova, valide a non ravvisare elementi di responsabilità disciplinare a carico della società e sua, la Procura ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale tutti i soggetti indicati in premessa, per le violazioni dell'art.1bis del C.G.S., in relazione al combinato disposto art.25, comma 3 e del Regolamento del S.G.S., nonché del C.U. n.1 S.G.S. del 2 luglio 2018, stagione sportiva 2017/2018, e le società riportate in premessa per le violazioni dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S., per responsabilità diretta ed oggettiva.

All'udienza del 18.06.2020 era presente la Procura Federale, in persona dell'avv. Francesco Bevivino, mentre per i deferiti era presente il Dott. Emiliano Marzinotto, giusta delega dei procuratori Avv. Nuzio e Marchionne, in rappresentanza dei deferiti Masi Giovanni, ASD Calcio Giovani Latina, Gallucci Gabriele e POLASD Agora FC.

Preliminarmente la Procura Federale dava comunicazione di aver raggiunto accordo di

patteggiamento per tutti i soggetti rappresentati e difesi dal Dott. Marzinotto, depositando la proposta di patteggiamento ex art. 127 C.G.S., con le seguenti sanzioni finali:

- Masi Giovanna, mesi 2 di inibizione;
- ASD Calcio Giovani latina, euro 133,00 di ammenda;
- Gallucci Gabriele, giorni 80 di inibizione;
- POLASD Agora FC, euro 267,00 di ammenda.

Il Tribunale, non avendo nulla da obiettare all'accordo raggiunto tra le parti, accettava l'accordo e deliberava il procedersi alla discussione per i restanti deferiti non comparsi.

La Procura Federale insisteva nell'accoglimento del deferimento per tutte le restanti posizioni, con le seguenti richieste:

- Marcuzzi Pierpaolo, Di Mauro Paolo e Pirozzi Salvatore, mesi 3 di inibizione;
- SSD Hermada, ASD Anxur Terracina, ASC.D. Materdei e ASD Atletico Latina FC, euro 200,00 di ammenda.

Per quanto riguarda tutti i soggetti deferiti appena citati, che seppur convocati non si sono presentati, ne hanno fatto pervenire memorie, la loro responsabilità emerge senza alcun dubbio dalla produzione dei documenti della Procura Federale e la richiesta di sanzioni appare congrua.

Il Tribunale Federale Territoriale quindi, riconosciuta la responsabilità dei deferiti tutti, applica le sanzioni così come richieste e pertanto

DELIBERA

In applicazione dell'art.127 del C.G.S. di comminare alla sig.ra Masi Giovanna l'inibizione per 2 mesi, al sig. Gallucci Gabriele l'inibizione per 80 giorni, alla società ASD Calcio Giovani Latina l'ammenda di Euro 133,00 ed alla società POLASD Agora Fc l'ammenda di Euro 267,00.

Di ritenere altresì tutti gli altri deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente loro ascritte e, pertanto, di sanzionarli nei modi che seguono:

- i sigg. Marcuzzi Pierpaolo, Di Mauro Paolo e Pirozzi Salvatore, per 3 mesi di inibizione ciascuno;
- le società SSD Hermada, ASD Anxur Terracina, ASC.D. Materdei e ASD Atletico Latina, con Euro 200,00 di ammenda ciascuna.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE

F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Publicato in Roma il 26 giugno 2020

IL SEGRETARIO

Claudio Galieti

IL PRESIDENTE

Melchiorre Zarelli